



05054-26

34

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

Luca Ramacci - Presidente -

Vittorio Pazienza - Relatore -

Stefano Corbetta

Emanuela Gai

Giovanni Giorgianni

Sent. n. sez.

58

CC - 14/01/2026

R.G.N. 33978/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

██████████ nato a ██████████ il ██████████

avverso l'ordinanza emessa il 03/07/2025 dal Tribunale di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Presidente Ramacci;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore del ricorrente, avv. ██████████, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 03/07/2025, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto da ██████████ ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata al ██████████ in relazione alla partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico (capo A) nonché ai reati fine di cui ai capi 9, 18/82.

2. Ricorre per cassazione il ██████████ a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento, in relazione alla condotta contestata ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Si censura l'ordinanza per aver ritenuto la misura in atto proporzionata ed adeguata senza considerare i differenti limiti edittali fissati nei commi 1 e 2 dell'art. 74, né l'attribuzione al ricorrente di un ruolo di partecipe, come riconosciuto dallo stesso Tribunale che peraltro aveva poi definito "primario" il ruolo svolto dal [REDACTED] nel sodalizio, attribuendogli altresì "una elevatissima capacità organizzativa".

La difesa censura inoltre il travisamento in cui era incorso il Tribunale nel sostenere che l'intervento chirurgico cui il ricorrente deve sottoporsi non sia incompatibile con la persistenza del regime inframurario. Al riguardo, la difesa richiama quanto specificato e descritto in ordine a detto intervento, e la possibilità (verificabile con accertamento tecnico) che da quest'ultimo possano derivare complicazioni tali da richiedere un ricovero d'urgenza: elementi idonei ad incidere sulla ritenuta proporzionalità della misura.

2.2. Vizio di motivazione con riferimento al pericolo di fuga, alla mancata attribuzione di decisiva rilevanza al memoriale redatto dal ricorrente dopo l'applicazione della misura (avente contenuto almeno in parte confessorio), alla mancanza di elementi idonei a ritenere persistenti i rapporti del [REDACTED] con il sodalizio, alla ritenuta insussistenza di ragioni di urgenza o pericolo derivanti dall'intervento chirurgico, alla contraddittorietà della motivazione in ordine al rilievo da attribuire alla distanza temporale dai fatti, alla mancata specificazione delle condotte ulteriori rispetto alla partecipazione, alla genericità dei riferimenti (all'arco temporale interessato dalla condotta criminosa, alla capacità di muoversi con dimestichezza in ambienti criminali, agli ingentissimi guadagni derivanti da una lunga serie di gravissime condotte, nonché alla pluralità di contatti a disposizione del ricorrente) come tali inidonei a rendere configurabile una condotta partecipativa ai sensi dell'art. 74.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. È opportuno prendere le mosse dall'insegnamento di questa Suprema Corte, del tutto consolidato, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni

giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 – 01. In senso conforme, tra le molte altre, cfr. da ultimo Sez. 3, n. 41871 del 17/11/2025, E.).

In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, il percorso argomentativo, tracciato nell'ordinanza reiettiva dell'appello, si sottrae a censure deducibili in questa sede, avendo il Tribunale compiutamente e non illogicamente motivato in ordine all'insussistenza di elementi idonei a comprovare l'attenuazione delle esigenze cautelari già apprezzate in sede applicativa della misura carceraria non solo per i numerosissimi reati fine indicati nei capi 9 e da 18 a 82, ma anche per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (delitto per cui è prevista la "doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.), non essendo a tal fine valorizzabile il mero decorso del tempo trascorso dall'inizio di esecuzione della misura, se non accompagnato da altri elementi idonei a comprovare un ridimensionamento effettivo del pericolo di reiterazione.

In particolare, il Tribunale ha valorizzato (pag. 2 seg. dell'ordinanza): l'inserimento del [REDACTED] in ambiti criminali caratterizzato dalla non occasionalità del fatto, dal ruolo primario svolto nel sodalizio, dalla pluralità di contatti, dalla lunga serie di gravi condotte poste in essere, produttive di ingentissimi guadagni; la conseguente desumibilità di una elevatissima capacità economica e organizzativa, tale da rendere inidonei gli arresti domiciliari; la sostanziale irrilevanza del memoriale redatto dal [REDACTED] solo parzialmente ammissivo di responsabilità a fronte di un copiosissimo materiale acquisito; l'insussistenza di condizioni di salute incompatibili con il regime carcerario, dal momento che il prospettato intervento chirurgico poteva essere effettuato in regime di art. 11 Ord. pen., e che non erano state rappresentate (né tanto meno comprovate attraverso idonee certificazioni, volte a superare il corrispondente rilievo del G.i.p.) particolari ragioni di urgenza o pericolo.

3. Si tratta, all'evidenza, di una motivazione che – oltre ad essere pienamente in linea con le valutazioni del G.i.p. – risulta esaustiva e del tutto immune da contraddittorietà o evidenti illogicità: una motivazione che la difesa ha inteso confutare con doglianze che appaiono in parte eccentriche rispetto al *devolutum* (quale il riferimento al pericolo di fuga), in parte attinenti al merito delle valutazioni espresse dal Tribunale (quale la valenza "liberatoria" del memoriale o l'incidenza delle condizioni di salute, a proposito delle quali, peraltro, la stessa difesa – nell'atto di appello: pag. 5 – aveva peraltro evidenziato che "il complesso quadro clinico che interessa l'appellante era stato dedotto quale elemento atto a sostenere per deterrenza un affievolimento delle esigenze").

Del tutto inammissibili appaiono poi i rilievi di genericità, formulati a proposito dei riferimenti del Tribunale al ruolo apicale nel sodalizio, alla pluralità delle condotte, agli ingenti guadagni ricavati, addirittura alla mancata precisazione del comma dell'art. 74 effettivamente contestato al [REDACTED] e alla conseguente pretesa necessità di motivare se la misura riguardasse un mero partecipe o un soggetto in posizione sovraordinata. È invero del tutto evidente che tali riferimenti di sintesi risultano pienamente idonei a supportare la valutazione del Tribunale, dal momento che si tratta di profili adeguatamente trattati nell'ordinanza applicativa (che ha disposto la custodia in carcere perché ritenuto capo e promotore del sodalizio di cui al capo A, oltre che per le numerosissime ipotesi di violazione dell'art. 73), e nel provvedimento di conferma adottato in sede di riesame (come chiarito a pag. 3 del provvedimento oggi impugnato, senza alcuna contestazione difensiva sul punto). Risulta pertanto del tutto legittimo il richiamo del Tribunale, nell'ulteriore incidente cautelare che qui rileva, alle ben più ampie argomentazioni ormai coperte da giudicato cautelare: ciò che impone di ritenere manifestamente infondate le corrispondenti doglianze di genericità.

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del [REDACTED] la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 14 gennaio 2026

Il Consigliere estensore
Vittorio Pазienza

Il Presidente
Luca Ramacci

Deposita in Cancelleria

Oggi,

- 9 FEB, 2026



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO